



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 7

N.B. I resoconti stenografici per l'esame dei documenti di bilancio seguono una numerazione indipendente.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE CONSULTIVA

131^a seduta: martedì 18 dicembre 2007

Presidenza del presidente SALVI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1818-B e 1818-quater) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 e relativa Nota di variazioni*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tabelle 5 e 5-quater)** Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2008

(1817-B) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6 del Regolamento)

PRESIDENTE	Pag. 3, 11, 13 e <i>passim</i>
* CENTARO (FI)	11
RIA (PD-Ulivo), relatore sulle tabelle 5 e 5-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria	3, 15
* SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia	14
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	17

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Partito Socialista: Misto-PS; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto-Unione Democratica per i consumatori: Misto-UD-Consum; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1818-B e 1818-quater) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 e relativa Nota di variazioni*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tabelle 5 e 5-quater)** Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2008

(1817-B) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6 del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5^a Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 1818-B, 1818-quater (tabelle 5 e 5-quater) e 1817-B, approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che in questa sede l'esame in Commissione deve limitarsi alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo delle tabelle 5 e 5-quater del bilancio – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri – e alle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

Prego ora il senatore Ria di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati alle tabelle 5 e 5-quater e alle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.

RIA, *relatore sulle tabelle 5 e 5-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria*. In riferimento alle modifiche apportate dalla Camera dei Deputati in sede di esame della legge finanziaria per il 2008, desidero porre all'attenzione della Commissione alcuni rilievi.

Innanzitutto, all'articolo 1, i commi da 367 a 373 prevedono che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo in esame, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni relative ad attività da svolgere nel settore della giustizia. Essi, inoltre, elencano espressamente le attività che formeranno oggetto delle citate convenzioni individuando, altresì, talune delle caratteristiche della società con la quale il Ministero della giustizia dovrà procedere alle relative stipule.

In relazione al primo di questi due profili, il comma 367, dopo aver precisato che le citate convenzioni dovranno essere stipulate con un'apposita società, interamente posseduta dalla società Equitalia S.p.A., definisce i compiti assegnati alla società stipulante. In particolare, con riferimento alle spese ed alle pene pecuniarie previste dal Testo unico in materia di spese di giustizia, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o dive-

nuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, la citata società stipulante dovrà provvedere alla gestione dei relativi crediti. Ciò avverrà, in primo luogo, attraverso l'acquisizione dei dati anagrafici del debitore ed il supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente (nel testo approvato in prima lettura dal Senato, era la società stipulante che avrebbe dovuto procedere alla quantificazione del credito). È prevista, inoltre, la notifica al debitore di un invito al pagamento, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena, nonché, infine, l'iscrizione a ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

Il successivo comma 368 individua, poi, una serie di operazioni finanziarie che potranno essere poste in essere dalla società stipulante, precisando, al riguardo, che le linee guida di tali operazioni dovranno essere individuate dalle citate convenzioni secondo modalità volte a garantire la restituzione del capitale e degli interessi.

Ai sensi del comma 369, il Ministero della giustizia può incaricare la società stipulante di svolgere ulteriori attività, rispetto a quelle previste dal comma 367, che dovranno anch'esse formare oggetto di apposite convenzioni.

I commi 370 e 371 riguardano, invece, la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 e lo statuto della società stipulante. In particolare, ai sensi del comma 370, la remunerazione relativa alle attività di gestione indicate al comma 367 è determinata dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mentre, in base al comma 371, lo statuto della società stipulante dovrà riservare al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

Il successivo comma 372 dispone, dalla data di stipula della convenzione prevista dal comma 367, l'abrogazione degli articoli 211, 212 e 213 del citato Testo unico in materia di spese di giustizia e relativo all'iscrizione a ruolo del credito. Tale abrogazione è evidentemente connessa alle nuove competenze previste in capo alla società stipulante dal comma 367.

Il comma 373, infine, reca una disposizione di carattere finanziario, disponendo che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi in esame, come determinate rispetto alla media annua delle entrate del periodo 2001-2006, affluiscono – al netto degli importi per la gestione del servizio da parte della società stipulante – ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità, a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

All'articolo 2, il comma 105 estende alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'espletamento dei propri compiti istituzionali ed ai familiari superstiti, le elargizioni che l'ar-

articolo 5, commi 3 e 4, della legge n. 206 del 3 agosto 2004 prevede a favore delle vittime del terrorismo. Si tratta, in particolare, dei seguenti benefici: la concessione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a favore di chi abbia subito un'invalidità permanente non inferiore al 25 per cento, a causa di un atto di terrorismo, e dei superstiti delle vittime (compresi i figli maggiorenni), di uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di importo pari a 1.033 euro, soggetto a perequazione automatica (articolo 5, comma 3); l'attribuzione, nel caso di morte dei soggetti che beneficiano dello speciale assegno vitalizio previsto dall'articolo 5, comma 3, di due annualità della pensione di reversibilità (comprensive della tredicesima mensilità) ai superstiti che hanno diritto a tale trattamento pensionistico di reversibilità. Il beneficio in questione è limitato al coniuge, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico (articolo 5, comma 4); anche in questo caso l'attribuzione avviene a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Per quanto attiene alla definizione dei soggetti equiparati alla vittime del terrorismo, ai fini della concessione dei ricordati benefici, la norma in esame – oltre a far riferimento ai sindaci (categoria fino ad ora non considerata dalla legislazione a favore delle vittime del dovere) – richiama categorie già identificate dalla normativa vigente in materia di benefici. Si tratta, in particolare, delle vittime della criminalità organizzata – di cui all'articolo 1 della legge n. 302 del 20 ottobre 1990 – e dei loro familiari superstiti, delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti, come individuate dall'articolo 1, commi 563 e 564, della legge finanziaria 2006.

Il comma 106 dell'articolo 2 reca novelle alla disciplina dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, prevista dalla legge n. 206 del 3 agosto 2004. In particolare, la lettera *a*) del comma in esame stabilisce che la misura della pensione diretta, spettante alle vittime che abbiano subito un'invalidità permanente, pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, sia pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e non semplicemente calcolata sulla base di tale parametro retributivo, come allo stato previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 206 del 2004. La successiva lettera *b*) del comma in esame, modificando il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 206 del 2004, prevede che l'assegno vitalizio reversibile di 500.000 lire, soggetto a perequazione automatica, attribuito dall'articolo 2 della legge n. 407 del 23 novembre 1998 alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e ai loro superstiti, spetti anche ai figli maggiorenni superstiti, anche se non conviventi. La lettera *c*) del comma in esame prevede che – come già avviene per i titolari di pensione diretta di guerra vitalizia – l'erogazione dei medicinali di «classe C» agli invalidi vittime di atti di terrorismo e ai loro familiari, anche superstiti (coniuge, figli e, in mancanza, genitori), sia posta a totale carico del Servizio sanitario nazionale, purché il medico di base accerti che essi siano effettivamente utili al paziente.

Le lettere *d)* ed *e)* del comma in esame recano norme volte ad estendere i benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 anche agli eventi terroristici accaduti all'estero a partire dal 1961, purché le vittime fossero cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento. Il termine del 1° gennaio 1961 è attualmente previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 206 del 2004 esclusivamente per i fatti accaduti in Italia, mentre il comma 2 del medesimo articolo 15 prevede la corresponsione dei benefici per i cittadini italiani coinvolti in attentati all'estero, avvenuti a decorrere dal 2003. Per i cittadini italiani non residenti in Italia al momento dell'evento, resta fermo, ai fini della titolarità del diritto all'erogazione dei benefici, il termine del 1° gennaio 2003. La lettera *e)* modifica conseguentemente la copertura finanziaria della legge n. 206 del 2004, recata dall'articolo 16 della stessa legge, al fine di escludere, dal computo complessivo degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, quelli che conseguono alla modifica introdotta dalla lettera *d)*.

All'articolo 2, i commi da 445 a 449, inseriti nel corso dell'esame al Senato in prima lettura e modificati dalla Camera dei deputati, introducono nell'ordinamento italiano l'istituto dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori.

Il comma 445 individua le finalità dei commi in esame nell'istituzione e disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria, volti ad innalzare i livelli di tutela.

Il comma 446 dell'articolo 2 introduce nel codice del consumo un nuovo articolo 140-*bis*, rubricato «Azione collettiva risarcitoria», composto da sei commi. Da un punto di vista sistematico, il nuovo articolo 140-*bis* è inserito nel Titolo II della Parte V del codice del consumo, attualmente rubricato «Le azioni inibitorie e l'accesso alla giustizia», ma che il comma 449 provvede a rinominare «Accesso alla giustizia». Tale titolo elenca gli strumenti processuali che l'ordinamento riconosce ad alcune associazioni di consumatori e di utenti. In particolare, l'articolo 140 stabilisce che esse sono legittimate, nei casi previsti dall'articolo 139, ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, richiedendo al tribunale di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

Il comma 1 del nuovo articolo 140-*bis* conferisce alle associazioni suddette un nuovo strumento processuale, che fino ad oggi era stato loro negato, cioè la possibilità di esperire l'azione risarcitoria. I soggetti legittimati ad agire in giudizio, i cosiddetti promotori dell'azione collettiva, sono le associazioni inserite nell'elenco delle associazioni dei consu-

matori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, custodito presso il Ministero dello sviluppo economico, ed anche le associazioni e i comitati che siano «adeguatamente rappresentativi» degli interessi collettivi fatti valere. La soluzione qui proposta sembrerebbe dunque voler rappresentare una via di mezzo tra un sistema in cui la legittimazione ad agire è rigidamente conferita ad associazioni preesistenti e preventivamente individuate ed un sistema, come quello americano, in cui la legittimazione è riconosciuta anche al singolo, senza che debba essere accertata alcuna autorità o posizione particolare del soggetto in questione rispetto alla classe.

Il giudice competente è il tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa, che giudica in composizione collegiale. Come è noto, la composizione collegiale, da un lato, garantisce una maggiore ponderazione ma, dall'altro, impegna maggiori risorse.

I soggetti suddetti sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, richiedendo al tribunale l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti. Nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile («Contratto concluso mediante moduli o formulari»), ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

Il comma 2 del nuovo articolo 140-*bis* introduce il sistema dell'*opt-in*, ovvero prevede che i consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal medesimo articolo debbano comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. Peraltro, l'adesione può essere comunicata anche nel giudizio di appello e per tutto il corso di esso, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. È inoltre sempre ammesso l'intervento di singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto.

Conseguentemente, ai sensi del successivo comma 5, la sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. Viceversa, è fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

Rispetto a quanto originariamente previsto, la presente soluzione dovrebbe dunque permettere di avere, entro il termine del giudizio (anche se questo, come è noto, potrebbe durare molti anni), un quadro chiaro dei soggetti coinvolti e almeno orientativo delle conseguenze economiche per l'impresa di un'eventuale sentenza di condanna.

Il comma 3 introduce un meccanismo di filtro, che non era invece previsto dal testo approvato in prima lettura al Senato. Ed infatti, alla prima udienza, il tribunale, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, deve valutare l'ammissibilità della domanda. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità se pende, sul medesimo oggetto, un'istruttoria da parte di un'Autorità indipendente. La domanda è

dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando esiste un conflitto di interessi, quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela. L'ordinanza con la quale il giudice si pronuncia sull'ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello, che a sua volta pronuncia in camera di consiglio. Ove il tribunale consideri ammissibile la domanda, dispone, a cura e a spese di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data «idonea pubblicità» dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

Ai sensi del comma 4, in caso di accoglimento della domanda, il giudice deve determinare i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori ed utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti in giudizio. Se è possibile, il giudice si spinge fino ad indicare la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente.

A questo punto, l'impresa soccombente, nei 60 giorni successivi alla notifica della sentenza, può proporre il pagamento di una somma, che dovrebbe pertanto essere calcolata alla luce dei criteri di liquidazione individuati dal giudice in sentenza e/o corrispondere perlomeno alla somma minima che il giudice abbia eventualmente indicato. La suddetta proposta deve essere effettuata con atto sottoscritto, «comunicato a ciascun avente diritto» e depositato in cancelleria. Anche in tal caso, pertanto, dovranno essere individuate forme di pubblicità idonee e certe, anche considerato che dalla suddetta comunicazione decorre il termine per l'accettazione. Se il singolo consumatore o utente destinatario della proposta la accetta, in qualsiasi forma, la proposta costituisce titolo esecutivo. L'accettazione del consumatore, ai sensi del successivo comma 6, deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione.

Al contrario, se l'impresa non comunica la proposta entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, o se non vi è stata accettazione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione stessa, si pone un'alternativa. La prima possibilità è che il presidente del tribunale costituisca un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva, o sono in essa intervenuti, e che ne facciano domanda. Sembrerebbe dunque che l'iniziativa per la costituzione della suddetta camera di conciliazione debba essere esercitata da consumatori o utenti che non abbiano accettato la proposta dell'impresa soccombente, o che non abbiano ricevuto alcuna proposta, in quanto l'impresa non l'ha formulata.

Se la camera di conciliazione deve essere «unica», si porrà presumibilmente la necessità di individuare una tempistica per la sua costituzione, prevedere forme di pubblicità tali da consentire che tutti i soggetti legittimati e interessati possano prendervi parte e chiarire la posizione del consumatore, che – pur avendo aderito all'azione o essendovi intervenuto – non abbia partecipato alla camera di conciliazione unica. La camera di conciliazione è composta da tre avvocati: uno indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva; uno indicato dall'impresa convenuta;

uno, che assume le funzioni di presidente, nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, operante presso il Comune in cui ha sede il tribunale. Il testo in esame non prevede più un limite al compenso dei difensori del promotore della azione collettiva.

Il comma 464 dell'articolo 2 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per il 2008, al fine di sostenere e potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza, promosse dall'ente morale «S.O.S. – Il Telefono Azzurro Onlus» a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso e maltrattamento.

Nei commi da 603 a 611 dell'articolo 2 viene ridisegnata la geografia della giustizia militare, a seguito delle modifiche apportate all'ordinamento militare già in sede di prima lettura, sopprimendo numerosi uffici di primo e secondo grado, secondo la specifica articolazione prevista dai medesimi commi.

Il comma 75 dell'articolo 3 prevede che la somma di 94,237 milioni di euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2007, a seguito della confisca dei profitti derivanti da attività illecite nel settore bancario – di cui alla sentenza n. 1545/07 del tribunale di Milano, emessa il 28 giugno 2007 – sia iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2008. Nello specifico, la somma in esame è l'oggetto della confisca stabilita in occasione del patteggiamento della sanzione applicata alla Banca popolare italiana, con sentenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano del 28 giugno 2007 (n. 1545/07), divenuta irrevocabile l'11 novembre scorso. Il patteggiamento è avvenuto all'esito del procedimento nel quale la Banca popolare italiana è stata perseguita per condotte illecite, ai sensi del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.

Il comma 128 dell'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2008-2010, a coprire i posti vacanti di personale degli uffici giudiziari mediante il ricorso a procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Ove possibile, le suddette procedure di mobilità sono attivate a seguito degli accordi di cui al comma 124 dell'articolo in esame. Il comma autorizza, inoltre, il Ministero della giustizia a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di persone di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

In linea con i rilievi che ho finora illustrato, vorrei sottoporre ora all'esame della Commissione la seguente proposta di rapporto favorevole, con osservazioni, sui documenti di bilancio: «La Commissione giustizia, esaminati lo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2008, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, conferma il parere - per le parti non modificate - già espresso in occasione del primo esame in sede consultiva. Per le parti, invece, modificate dalla Camera dei deputati, formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni.

Appaiono assolutamente apprezzabili le novelle riguardanti la disciplina dei benefici, prevalentemente economici ed assistenziali, riconosciuti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Appare opportuna, inoltre, l'estensione alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'espletamento dei propri compiti istituzionali ed ai familiari superstiti, delle elargizioni già previste a favore delle vittime del terrorismo.

In riferimento all'introduzione dell'istituto dell'azione collettiva risarcitoria, a tutela degli interessi dei consumatori, al fine di meglio precisarne e renderne compiutamente efficace il contenuto, e data la sua finalità esplicita, parrebbe in primo luogo necessario estendere la legittimazione attiva all'utilizzo di tale strumento di giustizia a tutti i cittadini. Si dovrebbe, cioè, disciplinare i diritti e gli interessi diffusi, non ancora prescritti alla data di attivazione della procedura giudiziale, di tutti i cittadini e non solo quelli dei consumatori e degli utenti. La suggerita estensione contribuirebbe a chiarire, peraltro, l'esperibilità dell'azione da parte dei risparmiatori e degli investitori, per la cui tutela tale norma è stata inizialmente proposta. Risulterebbe altresì necessario intervenire affinché i cittadini danneggiati, che intendano avvalersi della tutela prevista dalla norma in questione, possano partecipare al processo, sia aderendo collettivamente per il tramite dell'ente associativo promotore dell'azione, sia individualmente in maniera diretta. Tale adesione propedeutica dei cittadini all'ente promotore dell'azione collettiva permetterebbe non solo di far fronte agli obblighi a lui imposti dalla novella legislativa, ma costituirebbe garanzia, grazie al vincolo associativo, della sua effettiva rappresentatività, che assumerà particolare rilievo per formare la valutazione del giudice nell'individuazione del *dominus*, in caso di richieste concorrenti. Resterebbe garantita, comunque, la possibilità per gli altri cittadini di intervenire direttamente nel procedimento. Si suggerisce, inoltre, di intervenire affinché il giudice adito, qualora sia possibile allo stato degli atti, possa determinare la somma da corrispondere a ciascun cittadino danneggiato e, in tal caso, che la sentenza nell'azione collettiva risarcitoria abbia immediata efficacia ed esecutività di giudicato, ai fini del risarcimento nei confronti di tutti i soggetti costituiti direttamente o per il tramite dell'ente associativo. Qualora poi lo sviluppo del processo non consenta al giudice di pervenire ad una precisa determinazione della somma da corrispondere ai cittadini danneggiati, si ritiene opportuno che il Presidente del tribunale competente

possa costituire un'unica commissione di liquidazione giudiziale, invece della camera conciliatoria attualmente proposta. La camera conciliatoria stragiudiziale potrebbe, infatti, non pervenire alla definizione della causa collettiva, con il rischio del radicarsi di ulteriori defatiganti ed onerosi contenziosi individuali, determinando, tra l'altro, un ulteriore ingolfamento delle nostre, già sovraccariche, corti di giustizia.

L'autorizzazione della spesa di 1,5 milioni di euro per il 2008, al fine di sostenere e potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall'ente morale «S.O.S. - Il Telefono Azzurro Onlus» a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso e maltrattamento, risulta coerente con le opportune politiche di prevenzione e di assistenza ai minori del nostro Paese.

In riferimento alla destinazione ottenuta a seguito della confisca dei profitti derivanti da attività illecite nel settore bancario, nell'apprezzare il loro riversamento nel bilancio dello Stato, potrebbe essere coerente con le indicazioni contenute nel DPEF 2008-2011 il loro utilizzo nell'ambito del settore della giustizia, piuttosto penalizzato dalla legge finanziaria in oggetto. Si confermano al riguardo, come esigenze primarie, la digitalizzazione dell'amministrazione giudiziaria, nonché investimenti ingenti e urgenti nell'ambito dell'edilizia penitenziaria».

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ria per la sua relazione, completa ed esauriente, nonché per la proposta di rapporto che ci ha presentato.

Vorrei svolgere, tuttavia, alcune brevi considerazioni sulle norme relative all'istituto dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori: infatti, come anche il relatore ha sottolineato, non ci siamo ancora. In particolare, la fase finale sembrerebbe uscire fuori dalla logica del sistema, perché quanti hanno optato dovrebbero restare dentro fino alla conclusione della procedura.

Al riguardo, poiché nel corso dell'esame qui in Senato, non avremo grandi margini di modifica della finanziaria, sarebbe forse opportuno, nel rapporto, sollecitare il Governo ad intervenire, entro i 180 giorni di *vacatio legis*, al fine di rendere la procedura più snella a garanzia di una più efficace tutela del cittadino.

Dichiaro aperta la discussione.

CENTARO (FI). Signor Presidente, premetto la conferma del plauso nei confronti del collega Ria, sia per la relazione che per lo schema di rapporto, perché sono entrambi particolarmente accurati e approfonditi, come d'altra parte lo erano in occasione dell'esame in prima lettura dei documenti di bilancio in questa Commissione.

Desidero svolgere alcune considerazioni sulle innovazioni apportate dalla Camera, innanzitutto sui commi da 367 a 373 dell'articolo 1, che comportano l'introduzione di una terziarizzazione ai fini della riscossione dei crediti del Ministero della giustizia. Questo significa il venir meno della capacità di riscossione della somma complessiva, perché bisognerà

far fronte ad aggi, indennità, spese derivanti dalle convenzioni stipulate con le società private, possedute più o meno interamente da Equitalia S.p.A.. Lo Stato, in sostanza, incasserà meno e comunque dimostra di non sapere incassare in modo adeguato i suoi crediti.

Non può che essere espresso particolare compiacimento per l'estensione alle vittime della criminalità organizzata e ai familiari dei superstiti dei benefici previsti per le vittime del terrorismo; non intendo certo mettere in discussione tale previsione. Tuttavia, mi chiedo per quale motivo nella norma si sia fatto riferimento solo ai sindaci. I presidenti della Provincia e della Regione sono forse meno esposti? È vero che i sindaci sono il primo punto di riferimento, rispetto all'attività amministrativa, il primo riscontro a fronte dei bisogni a volte spiccioli e diretti del cittadino. Però, se si introduce il riferimento alla categoria di pubblico amministratore, non può non pensarsi anche alle altre figure citate.

Condivido il giudizio secondo cui l'azione collettiva risarcitoria continua ad essere un notevole pasticcio giuridico, a cui bisognerà porre mano nei 180 giorni di *vacatio legis* di cui ha parlato il Presidente, non apportando correttivi ma con una radicale trasformazione affinché tale normativa possa inserirsi adeguatamente nel nostro ordinamento giuridico.

Non mi soffermo su alcuni aspetti che già lo stesso relatore ha sottolineato, tuttavia rilevo che il fatto che la sentenza abbia immediata efficacia ed esecutività di giudicato già in primo grado costituisce un notevole strappo, rispetto al nostro ordinamento, nel quale peraltro già esiste la provvisoria esecutività. Questa non sarebbe una novità, sarebbe utile e per certi versi cogente nei confronti della grande industria, della grande impresa condannata, che deve immediatamente far fronte alla pronuncia giudiziaria. Tutto il resto va rivisto, proprio per tutelare meglio i singoli cittadini interessati, oltre che le categorie.

Sono anch'io assolutamente favorevole sullo stanziamento di fondi per il funzionamento dell'ente morale «SOS-il Telefono azzurro ONLUS», però mi chiedo se tali risorse dovessero necessariamente essere distratte dal bilancio del Ministero della giustizia e non, per esempio, da quello della Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerata la riduzione degli stanziamenti del Ministero della giustizia, ritengo l'attività di prevenzione di una piaga così grave, che merita tutta la nostra attenzione, debba essere svolta dalla Presidenza del Consiglio.

Rilevo, inoltre, l'introduzione di norme ordinamentali riguardanti la magistratura militare, precedentemente oggetto di stralcio all'epoca in cui il disegno di legge presentato dal Governo in tema di ordinamento giudiziario includeva non solo l'ordinamento della magistratura ordinaria ma anche quello della magistratura militare. Ricordo che, al riguardo, non vi furono assolutamente remore ad esaminare anche queste norme, però si preferì stralciarle per esaminarle successivamente con una riflessione, un dialogo ed un confronto adeguati, allo scopo di assegnare una corsia preferenziale all'ordinamento giudiziario ordinario. Adesso, invece, queste norme sono state inserite in una legge finanziaria: come al solito, si appro-

fitta dell'*iter* più veloce e spesso non meditato della manovra di bilancio per introdurre norme ordinamentali.

Il comma 75 dell'articolo 3 prevede che la somma di circa 94 milioni di euro, ricavata dalla confisca dei profitti derivanti da attività illecite nel settore bancario, vada a finire nel calderone complessivo del bilancio dello Stato e non in quello del Ministero della giustizia. Questa scelta dà conto del *leit motiv* di questa finanziaria: il funzionamento della giustizia in Italia non è nell'agenda di questo Governo e di questa maggioranza.

A fronte della sottrazione al Ministero della giustizia, come già rilevato nella relazione in prima lettura, di 145 milioni di euro destinati al funzionamento del processo civile e penale, tra l'altro alla vigilia di una serie di riforme introdotte con disegni di legge governativi, questa somma, frutto di azioni giudiziarie che hanno determinato il sequestro e la confisca di beni profitto o prodotto del reato, viene immessa nel calderone complessivo; poi non si sa quale fine farà. Ciò dimostra che non c'è neppure l'interesse ad operare una sorta di compensazione, a fronte della riduzione di stanziamenti già insufficienti e ulteriormente diminuiti dai documenti di bilancio da noi esaminati in prima lettura, sotto il profilo dell'amministrazione della giustizia. Concordo con le indicazioni del collega Ria per quanto riguarda la digitalizzazione e l'edilizia penitenziaria, in particolare, ma consideriamo che queste somme - necessarie per sostenere spese di logistica e di funzionamento ordinario dei nostri tribunali e uffici giudiziari - potrebbero riferirsi a quel capitolo di bilancio relativo al funzionamento del processo civile e penale, a cui erano stati sottratti 145 milioni di euro.

Ricordo che, in occasione della relazione svolta dal Ministro della giustizia all'inizio di quest'anno, fu approvato un ordine del giorno in cui il Governo si impegnavo a riportare il finanziamento a vantaggio del Ministero della giustizia ai livelli delle precedenti finanziarie. Quell'ordine del giorno è stato assolutamente disatteso. A parte la riduzione degli stanziamenti operata negli anni precedenti, ci si deve rendere conto che ulteriori diminuzioni vanno a colpire un settore cronicamente in crisi, non solo per motivi di carattere legislativo (impediscono processi rapidi, magari per riti farraginosi o perché vi sono diritti sostanziali privi ormai di valore reale nella nostra società), ma anche per mancanza di denaro.

Purtroppo, continua a passare la logica dei ragionieri, per cui non si comprende che il settore giustizia ed il settore sicurezza non sono accessori al funzionamento del settore economico ma devono camminare parallelamente ad esso, perché ne consentono lo sviluppo. Senza un'attività efficace e immediata nel settore giustizia e sicurezza, il settore economico non decolla.

Tutto ciò mi sembra assolutamente disatteso e perciò annuncio fin da ora il voto contrario del Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Rivolgo un ringraziamento al senatore Ria, che effettivamente ha svolto un ottimo lavoro, perché ha analizzato in profondità le varie disposizioni aggiuntive, non tanto per gli aspetti economici ma soprattutto per gli aspetti normativi, inserite dalla Camera dei deputati con riferimento al Dicastero della giustizia. Chiarisco subito che l'affidamento alla società Equitalia S.p.A. dei compiti relativi, in particolare, alla riscossione delle pene pecuniarie, costituisce uno snellimento delle procedure.

Non appare invece condivisibile la preoccupazione, prima espressa dal senatore Centaro, per la quale si verificherebbe un aumento dei costi: innanzitutto perché si prevede espressamente che tale affidamento avverrà «senza ulteriori oneri a carico dello Stato»; inoltre, occorre considerare che i costi sarebbero contenuti in quel 20 per cento che rappresenta l'aggio per la società. Il resto delle somme acquisite, invece, dovrebbe rifluire a vantaggio del bilancio dello Stato.

Da questo punto di vista, tuttavia, devo esprimere rammarico per la scelta di non assegnare tali somme direttamente e per intero al Ministero della giustizia, prevedendo, invece, che esse confluiscono nel bilancio generale dello Stato per essere poi destinate, in parte, al settore dell'amministrazione della giustizia, con la mediazione del Ministero dell'economia e delle finanze, e della Presidenza del Consiglio. Per tale aspetto concordo con il senatore Centaro, nel senso che sarebbe preferibile ed auspicabile destinare direttamente quelle somme al Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda l'estensione alle vittime della criminalità organizzata dei benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo, tale soluzione risponde alle attese di moltissimi cittadini ed è conforme ad esigenze di giustizia che non possono essere ulteriormente disattese.

In riferimento all'introduzione dell'azione collettiva in favore dei consumatori e degli utenti, in effetti si deve riconoscere una certa macchinosità della procedura per cui sarebbe opportuno un successivo intervento da parte del Governo e dello stesso Parlamento, soprattutto al fine di evitare un'ulteriore fase contenziosa di quantificazione del danno per coloro che abbiano già aderito all'azione con conseguenti ritardi nella definizione della procedura giudiziaria. Non condivido, invece, l'osservazione del senatore Ria secondo il quale la legittimazione all'azione dovrebbe essere estesa a tutti i cittadini: infatti, l'espressione consumatore-utente, entrata ormai in uso nel nostro ordinamento anche a seguito di varie direttive comunitarie, indica il potenziale consumatore e il potenziale utente, ossia ogni interessato.

PRESIDENTE. Secondo lei, signor Sottosegretario, anche il risparmiatore, nello specifico rapporto banca-risparmiatore, rientrerebbe in questa previsione?

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ritengo di sì, considerato che, secondo un'interpretazione logico-sistematica della disposizione, l'espressione consumatore-utente può essere riferita ad ogni citta-

dino, riferendosi più ad una posizione virtuale che attuale: è forse un'interpretazione da ex giudice, e magari sarebbe stato opportuno un ulteriore chiarimento, ma io la leggo così.

Per quanto riguarda le norme sulla giustizia militare, esse non prefigurano una riforma organica, limitandosi invece a prevedere soltanto alcuni interventi essenziali in un settore ove rimangono ormai poche unità, con un'articolazione piuttosto circoscritta. In ogni caso, si è sostanzialmente ridotta la speranza di disporre quasi interamente di magistrati militari: in base ai nostri calcoli, passeranno alla magistratura ordinaria dai 54 ai 58 elementi (sicuramente meglio di niente, anche se si sperava di più!).

Con riferimento ai beni sequestrati e confiscati dai giudici, provenienti da attività illecite nel settore bancario, condivido l'osservazione del senatore Ria e di altri colleghi secondo cui si tratta di somme appartenenti al comparto giustizia. Ed allora non si capisce perché quelle somme non debbano essere assegnate direttamente all'amministrazione della giustizia, ma debbano passare per il bilancio dello Stato per essere poi destinate soltanto in parte all'amministrazione della giustizia e, in parte, all'amministrazione dell'interno, secondo una specifica previsione per finalità di lotta alla criminalità organizzata.

È davvero un peccato che, per l'assegnazione di risorse al comparto giustizia - che ne ha tanto bisogno - si sia persa l'occasione di aggiungere ai vantaggi connessi al ricorso alla società Equitalia S.p.A. gli ulteriori vantaggi di una destinazione diretta dei beni confiscati al Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda, infine, le modifiche introdotte al comma 128 dell'articolo 3, che consente il ricorso a procedure di mobilità per coprire i posti vacanti del personale degli uffici giudiziari, vorrei sottolineare l'importanza di tale previsione, soprattutto dopo cinque anni di blocco delle assunzioni e di un *turn over* per pensionamenti che procede per conto proprio, con un *deficit* di personale che ormai raggiunge il 27 per cento nei ruoli del funzionariato, la cui attività è assolutamente necessaria per i servizi della giustizia. Per questo motivo condividiamo la previsione di utilizzare negli uffici personale proveniente da altre amministrazioni ed enti pubblici. Sicuramente con la mobilità del personale in eccedenza in altre amministrazioni non si riusciranno a colmare i grossi vuoti già determinatisi, anche mediante il ricorso al rimedio del «comando» in attesa che quelle procedure vengano avviate, c'è qualche risorsa in più. Ritengo sia comunque opportuno concordare preventivamente la mobilità con il diretto interessato perché, in caso contrario, ricorrendo cioè ad una forzata mobilità d'ufficio, non si otterrebbe il risultato sperato.

Infine, nel ringraziare ancora una volta il relatore, condivido gli altri rilievi da lui svolti e quelli esposti dai senatori di maggioranza.

RIA, *relatore sulle tabelle 5 e 5-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria*. In base alle osservazioni avanzate, peraltro già in sintonia con la relazione e con la proposta di rapporto, ritengo sia possibile introdurre alcune modifiche al parere.

Innanzitutto, mi sembra sia opportuno introdurre nel parere una sollecitazione affinché il Governo intervenga sulla normativa in materia di azione collettiva risarcitoria, al fine di snellirne la procedura e renderla più efficace, come rilevato dal presidente Salvi.

Ritengo, inoltre, di dover condividere la critica sviluppata dal senatore Centaro in merito alla sostanziale riduzione di 145 milioni di euro delle spese relative al funzionamento generale del comparto giustizia, soprattutto quando si parla della destinazione ad esso dei profitti confiscati provenienti da attività illecite nel settore bancario.

Infine, si potrebbero estendere anche ai presidenti di Provincia e di Regione le elargizioni riconosciute ai sindaci vittime del terrorismo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del rapporto favorevole, con osservazioni, alla 5^a Commissione sulle tabelle 5 e 5-*quater*, sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria e relativa Nota di variazioni.

(Il Presidente procede alla verifica del numero legale).

Poiché la Commissione non è in numero legale, sospendo la seduta per venti minuti.

I lavori, sospesi alle ore 11, sono ripresi alle ore 11,25.

Metto ai voti il rapporto favorevole, con osservazioni, alla 5^a Commissione sulle tabelle 5 e 5-*quater*, sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria e relativa Nota di variazioni.

È approvato.

L'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ai documenti di bilancio, per quanto di nostra competenza, è così concluso.

I lavori terminano alle ore 11,30.

ALLEGATO

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (disegni di legge n.1818-B e 1818-quater, Tabella 5 e 5-quater) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817-B

La Commissione giustizia, esaminati lo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2008, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, conferma il parere - per le parti non modificate - già espresso in occasione del primo esame in sede consultiva. Per le parti, invece, modificate dalla Camera dei deputati, formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

- appaiono assolutamente apprezzabili le novelle riguardanti la disciplina dei benefici, prevalentemente economici ed assistenziali, riconosciuti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice;

- appare opportuna, inoltre, l'estensione alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'espletamento dei propri compiti istituzionali ed ai familiari superstiti, delle elargizioni già previste a favore delle vittime del terrorismo;

- in riferimento all'introduzione dell'istituto dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori, al fine di meglio precisare e rendere compiutamente efficace il contenuto e data la sua finalità esplicita, parrebbe in primo luogo necessario estendere la legittimazione attiva all'utilizzo di tale strumento di giustizia a tutti i cittadini. Si dovrebbero, cioè, disciplinare i diritti e gli interessi diffusi non ancora prescritti, alla data di attivazione della procedura giudiziale, di tutti i cittadini e non solo quelli dei consumatori e degli utenti. La suggerita estensione contribuirebbe a chiarire, peraltro, l'esperibilità dell'azione da parte dei risparmiatori e degli investitori per la cui tutela tale norma è stata inizialmente proposta. Risulterebbe altresì necessario intervenire affinché i cittadini danneggiati che intendano avvalersi della tutela prevista dalla norma in questione, possano partecipare al processo sia aderendo collettivamente per il tramite dell'ente associativo promotore dell'azione, sia individualmente in maniera diretta. Tale adesione propedeutica dei cittadini all'ente promotore dell'azione collettiva permetterebbe non solo di far fronte agli obblighi a lui imposti dalla novella legislativa, ma costituirebbe garanzia, grazie al vincolo associativo, della sua effettiva rappresentatività che assumerà particolare rilievo per formare la valutazione del giudice nell'individuazione del *dominus*, in caso di richieste concorrenti. Resterebbe, comun-

que, garantita la possibilità per gli altri cittadini di intervenire direttamente nel procedimento. Si suggerisce, inoltre, di intervenire affinché il giudice adito, qualora sia possibile allo stato degli atti, possa determinare la somma da corrispondere a ciascun cittadino danneggiato e, in tal caso, che la sentenza nella azione collettiva risarcitoria abbia immediata efficacia ed esecutività di giudicato, ai fini del risarcimento nei confronti di tutti i soggetti costituiti direttamente o per il tramite dell'ente associativo. Qualora poi lo sviluppo del processo non consenta al giudice di pervenire ad una precisa determinazione della somma da corrispondere ai cittadini danneggiati, si ritiene opportuno che il Presidente del tribunale competente possa costituire un'unica commissione di liquidazione giudiziale invece della camera conciliatoria attualmente proposta. La camera conciliatoria stragiudiziale potrebbe, infatti, non pervenire alla definizione della causa collettiva, con il rischio del radicarsi di ulteriori defatiganti ed onerosi contenziosi individuali, determinando, tra l'altro, un ulteriore ingolfamento delle nostre, già sovraccariche, corti di Giustizia;

– l'autorizzazione della spesa di 1,5 milioni di euro per il 2008 al fine di sostenere e potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall'ente morale «S.O.S. – Il Telefono Azzurro Onlus» a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso e maltrattamento, risulta coerente con le opportune politiche di prevenzione e di assistenza ai minori del nostro Paese;

– in riferimento alla destinazione ottenuta a seguito della confisca dei profitti derivanti da attività illecite nel settore bancario, nell'apprezzare il loro riversamento nel bilancio dello Stato potrebbe essere coerente con le indicazioni contenute nel DPEF 2008-2011 il loro utilizzo nell'ambito del settore della Giustizia, piuttosto penalizzato dalla legge finanziaria in oggetto. Si confermano, al riguardo, come esigenze primarie la digitalizzazione dell'amministrazione giudiziaria, nonché investimenti ingenti e urgenti nell'ambito dell'edilizia penitenziaria.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIU-
STIZIA E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (disegni di legge
n.1818-B e 1818-*quater*, Tabella 5 e 5-*quater*) E SULLE PARTI COR-
RISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817-B**

La Commissione giustizia, esaminati lo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2008, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria conferma il parere - per le parti non modificate - già espresso in occasione della prima lettura in sede consultiva. Per le parti, invece, modificate dalla Camera dei deputati, formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

- appaiono assolutamente apprezzabili le novelle riguardanti la disciplina dei benefici, prevalentemente economici ed assistenziali, riconosciuti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice;

- appare opportuna, inoltre, l'estensione alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'espletamento dei propri compiti istituzionali ed ai familiari superstiti, delle elargizioni già previste a favore delle vittime del terrorismo; si ritiene opportuno altresì l'estensione di dette elargizioni anche ai Presidenti delle province e delle regioni vittime di atti criminosi nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;

- in riferimento all'introduzione dell'istituto dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori, al fine di meglio precisare e rendere compiutamente efficace il contenuto e data la sua finalità esplicita, parrebbe in primo luogo necessario estendere la legittimazione attiva all'utilizzo di tale strumento di giustizia a tutti i cittadini. Si dovrebbero, cioè, disciplinare i diritti e gli interessi diffusi non ancora prescritti, alla data di attivazione della procedura giudiziale, di tutti i cittadini e non solo quelli dei consumatori e degli utenti. La suggerita estensione contribuirebbe a chiarire, peraltro, l'esperibilità dell'azione da parte dei risparmiatori e degli investitori per la cui tutela tale norma è stata inizialmente proposta. Risulterebbe altresì necessario intervenire affinché i cittadini danneggiati che intendano avvalersi della tutela prevista dalla norma in questione, possano partecipare al processo sia aderendo collettivamente per il tramite dell'ente associativo promotore dell'azione, sia individualmente in maniera diretta. Tale adesione propedeutica dei cittadini all'ente promotore dell'azione collettiva permetterebbe non solo di far fronte agli obblighi a lui imposti dalla novella legislativa, ma costituirebbe garanzia, grazie al vincolo associativo, della sua effettiva rappresentatività che assumerà particolare rilievo per formare la valutazione del giudice nell'individuazione del *dominus*, in caso di richieste concorrenti. Resterebbe, comunque, garantita la possibilità per gli altri cittadini di intervenire direttamente nel procedimento. Si suggerisce, inoltre, di intervenire affinché il giudice adito, qualora sia possibile allo stato degli atti, possa determinare la

somma da corrispondere a ciascun cittadino danneggiato e, in tal caso, che la sentenza nella azione collettiva risarcitoria abbia immediata efficacia ed esecutività di giudicato, ai fini del risarcimento nei confronti di tutti i soggetti costituiti direttamente o per il tramite dell'ente associativo. Qualora poi lo sviluppo del processo non consenta al giudice di pervenire ad una precisa determinazione della somma da corrispondere ai cittadini danneggiati, si ritiene opportuno che il Presidente del tribunale competente possa costituire un'unica commissione di liquidazione giudiziale invece della camera conciliatoria attualmente proposta. La camera conciliatoria stragiudiziale potrebbe, infatti, non pervenire alla definizione della causa collettiva, con il rischio del radicarsi di ulteriori defatiganti ed onerosi contenziosi individuali, determinando, tra l'altro, un ulteriore ingolfamento delle nostre, già sovraccariche, corti di Giustizia; sollecita inoltre il Governo ad intervenire sulla normativa vigente al fine di snellirne le procedure e renderle più efficaci;

– l'autorizzazione della spesa di 1,5 milioni di euro per il 2008 al fine di sostenere e potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall'ente morale «S.O.S. – Il Telefono Azzurro Onlus» a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso e maltrattamento, risulta coerente con le opportune politiche di prevenzione e di assistenza ai minori del nostro Paese;

– in riferimento alla destinazione ottenuta a seguito della confisca dei profitti derivanti da attività illecite nel settore bancario, nell'apprezzare il loro riversamento nel bilancio dello Stato potrebbe essere coerente con le indicazioni contenute nel DPEF 2008-2011 il loro utilizzo nell'ambito del settore della Giustizia, piuttosto penalizzato dalla legge finanziaria in oggetto. In particolare va ricordata la sostanziale riduzione dell'importo di 145 milioni di euro delle spese relative al funzionamento. Si confermano, infine, come esigenze primarie la digitalizzazione dell'amministrazione giudiziaria, nonché investimenti ingenti e urgenti nell'ambito dell'edilizia penitenziaria.